



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Decreto ministeriale 1° settembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 15 settembre 2005

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato <<Product Authentication Inspectorate Limited>> ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia".

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

Visto il decreto 11 aprile 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato <<Product Authentication Inspectorate Limited>> con decreto del 29 aprile 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 maggio 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia";

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 aprile 2002;

DECRETA:

Articolo 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo <<Product Authentication Inspectorate Limited>>, con sede nel West Sussex, 65 High Street – Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, Via Savarè n. 1, con decreto 29 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, già prorogata con decreto 11 aprile 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 26 settembre 2005.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE*

Articolo 2

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 1° settembre 2005

Il Direttore Generale
(Francesco Saverio Abate)